

Spese ammissibili a contributo e limiti minimi e massimi di spesa

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese riferite ad almeno due tipologie di assistenza tra quelle di seguito specificate; per l'assistenza di cui alla lettera i) si deroga da tale vincolo nel caso in cui la domanda di contributo è presentata dai consorzi di miglioramento fondiario soltanto per tale tipo di assistenza.

- a. Assistenza per la formalizzazione degli appalti: assistenza tecnica completa nello svolgimento delle fasi di appalto di un'opera o di una fornitura;
- b. assistenza per la sicurezza sul lavoro: assistenza nell'applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c. assistenza per la gestione informatizzata dei dati territoriali, attraverso la disposizione di software specifici per gestire gli aspetti legati ai dati territoriali ed ai catastini;
- d. assistenza in materia economico fiscale e del ruolo: assistenza nella gestione del personale dipendente e collaboratori, predisposizione, controllo e invio telematico delle varie dichiarazioni fiscali, previdenziali e assicurative;
- e. assistenza per la predisposizione e stipula di contratti per la fornitura di corrente elettrica a mercato libero;
- f. assistenza legale;
- g. assistenza in materia di gestione delle acque in concessione;
- h. assistenza informatica per l'implementazione e gestione di sistemi informativi finalizzati all'assistenza organizzativa dei consorzi
- i. assistenza per gli adempimenti relativi alla digitalizzazione dei perimetri e a quelli previsti dalle banche dati nazionali.

2. Possono effettuare le assistenze sopra elencate:

- le Associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza;
- i soggetti dotati delle competenze specifiche acquisite nell'ambito delle loro professioni.

3. Per ogni singolo consorzio di 1° o 2° grado è fissato un tetto massimo complessivo di spesa, pari a 8.000,00 euro I.V.A. inclusa, aumentato a 12.000,00 euro qualora vi siano comprese assistenze previste alla lettera i) del comma 1.

4. Per ogni tipologia di assistenza riferita ad ogni consorzio di miglioramento fondiario, è stabilito:

- a) un limite minimo di spesa: 300,00 euro;
- b) un limite massimo di spesa: 2.000,00 euro. Limitatamente alle tipologie di assistenza di cui al comma 1, lettera a) ed i), il limite massimo di spesa è di 4.000,00 Euro.

Misura delle agevolazioni e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente, sulla base delle previsioni di spesa indicate nella documentazione allegata alla domanda, nel rispetto delle tipologie di assistenze ammesse e nei limiti di cui all'articolo 4, determina la spesa ammissibile in via preventiva nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio per tali agevolazioni.

2. Qualora le risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.

3. Il contributo provinciale è pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo il limite del “de minimis” di cui al Reg. (UE) 2023/2831. Limitatamente alle spese relative al comma 1 lettera i) il contributo provinciale è pari al 100% della spesa ammessa.

4. Con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, entro 90 giorni partendo dal giorno successivo del termine ultimo di presentazione delle domande, si provvede:

- alla concessione del contributo per le domande presentate direttamente dai Consorzi previa verifica che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale de minimis nel rispetto del Reg. (UE) n. 2023/2831;

- alla concessione del contributo ai Consorzi, per le domande presentate tramite le Associazioni, previa verifica che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale de minimis nel rispetto del Reg. (UE) n. 2023/2831.

La liquidazione del contributo spettante avverrà a favore di ogni singolo Consorzio tramite le Associazioni sulla base dei costi rendicontati.

5. Potrà essere erogato un acconto nella misura massima del 50% del contributo concesso dietro presentazione di apposita richiesta nel momento di presentazione della domanda di contributo nei termini di cui all'articolo 2.

Ai fini della liquidazione di detto acconto dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione dal Consorzio nel caso a) o dalle Associazioni nel caso b).

a. Liquidazione direttamente al Consorzio:

- relazione riportante una descrizione dettagliata del servizio già ricevuto con il relativo costo per ogni assistenza;

- copia della fattura di spesa, o altro documento fiscale equivalente, quietanzata rilasciata dal professionista e relativa al servizio da esso già svolto.

b. Liquidazione tramite le Associazioni:

- relazione riguardante l'attività già svolta per le singole tipologie di assistenza erogate ai consorzi;

- elenco suddiviso per consorzio, anche in formato elettronico, riportante le tipologie di assistenza già erogate a favore di ciascun consorzio nell'esercizio di riferimento con l'importo e gli estremi delle fatture (numero di identificazione, data di emissione, importo);

La struttura provinciale competente in materia di agricoltura determina con verbale di liquidazione la spesa riconosciuta ai fini dell'acconto e l'importo spettante.